



Un quesito sulla competenza della PG per i reati a danno degli animali

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nel segnalare per telefono ad un organo di polizia un caso in atto di maltrattamento di animali, mi hanno risposto che loro non erano competenti e che dovevo rivolgermi ad altro organo di vigilanza oppure ad un ente di protezione degli animali. Ma quali sono gli organi di polizia competenti in questo settore ed a chi ci si può rivolgere per denunciare reati contro gli animali?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Un organo di polizia, statale o locale, che a fronte di una denuncia orale o scritta (anche telefonica) di un cittadino o di un ente che denuncia un caso di maltrattamento di animali in corso - rifiuta il proprio intervento assumendo di non essere "competente", a nostro modesto avviso commette una palese omissione di atti di ufficio.

Va infatti ricordato - se ce ne fosse ancora bisogno - che i reati contro gli animali sono... reati e, dunque, di competenza obbligatoria di tutta la polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione. In particolare in flagranza di reato ogni organo di PG deve intervenire in modo doveroso per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, oltre naturalmente che per identificare gli autori e denunciarli alla magistratura. Anche il sequestro dell'animale maltrattato - secondo i casi - è necessario e doveroso proprio per raggiungere le finalità predette.

Questo principio è da noi sostenuto da anni in ogni sede seminariale ed editoriale.¹ Purtroppo dobbiamo prendere atto che ancora oggi esistono casi in cui un organo di PG

¹ Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali" edizione 2010** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): "(...) Va precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi). Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali. Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

si dichiara “incompetente” e rifiuta il proprio intervento, “scaricando” la presunta competenza su altri organi e/o sulle associazioni animaliste.

Ma non è affatto così. E tali comportamenti sono illegittimi. Oltretutto favoriscono il diffuso sistema di illegalità a danno degli animali che proficua proprio perché o responsabili contano su tali incertezze di competenze e fanno quello che vogliono certi che non saranno controllati.

Quindi, anche per iniziare a soffocare seriamente ed efficacemente sul territorio il sistema dei moderni orchi del terzo millennio che brutalizzano, apparentemente senza vulnerabilità, gli animali sul nostro territorio è necessario ribadire a chiare lettere e senza mezzi termini (e senza eccezioni possibili) questa competenza trasversale di tutte le forze di polizia in questo tipo di reati.

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più. Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato. Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) - reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale. (...)»

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In alternativa, chiarisca chi la pensa in modo contrario in base a quale articolo e comma del codice di procedura penale un organo di PG dovrebbe essere esente dalla competenza di tali illeciti penali. Siamo pronti a pubblicare il tutto.

Pubblicato il 10 maggio 2010

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Per un approfondimento su questa ed altre tematiche segnaliamo il volume

"Tutela Giuridica degli Animali"

edizione 2010 rinnovata ed ampliata

di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)

